

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

RIDUZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEI CORRISPETTIVI TIA PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

NR. Progr. **30**

Data **27/07/2020**

Seduta NR. **4**

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 27/07/2020 alle ore 21:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. | Cognome e Nome | Pre. |
|-----------------------------|------|-------------------------|------|----------------|------|
| PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO | S | POZZI FEDERICA | S | CANTONI ANDREA | S |
| DI CESARE LUCIANO | S | MAGNI EMANUELE | S | | |
| PAGLIARI LUIGI MARINO | S | LUCINI LAURA IN PIGOLI | S | | |
| CAVENAGHI GIANFRANCO | S | CAVAZZINI IVANA | S | | |
| BENELLI DANTE | N | VOLPI ANDREA | S | | |
| FRANCESCONI PIETRO | S | RICCI NICOLA | S | | |
| <i>Totale Presenti 12</i> | | <i>Totali Assenti 1</i> | | | |

Assenti Giustificati i signori:

BENELLI DANTE

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SABINA CANDELA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PRIORI MATTEO GUIDO GIORGIO, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO:

RIDUZIONE DELLE TARIFFE TARI E DEI CORRISPETTIVI TIA PER L'ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

Relaziona il Consigliere Cavenaghi precisando che ARERA ha dato disposizioni per le utenze non domestiche di ridurre almeno del 25% la quota variabile. Prosegue precisando che si è ritenuto di aumentare tale quota al 60% con una stima presunta di € 40.000,00 a carico del Comune per tutte le attività economiche. Continua dicendo che è un segnale di attenzione per l'attuale situazione emergenziale; si interverrà anche sulla COSAP con la sua eliminazione per il mercato settimanale e i pubblici esercizi.

Il Consigliere Cavazzini interviene dicendo che si trova d'accordo su questa scelta.

Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi mette a votazione il presente punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;

b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*”;

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “*Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020*”;

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:

c. 2 “*per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge*”;

c. 4 *“Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*;

c. 5 *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

e) art. 138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*, c. 1 che stabilisce *“Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 443/2019 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”*, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

PRESO ATTO della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

ATTESO che la delibera dell’autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 30/06/2020 con la quale tra l’altro:

- *si confermavano in via derogatoria le tariffe della TARI e del corrispettivo TIA adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020;*

- *si decideva di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 con propri fondi di bilancio, ampliando contestualmente la platea dei beneficiari e gli importi delle riduzioni da applicarsi rispetto a quelle previste dalla citata delibera al fine di intervenire concretamente a*

sostegno di tutte le utenze che hanno subito le limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- si demandava ad apposito atto di consiglio la determinazione di dette riduzioni e di pubblicizzarne le modalità di applicazione, una volta espletate le valutazioni tecniche ed individuati gli elenchi dei beneficiari, dando mandato agli uffici del comune e al soggetto gestore di realizzarne la predisposizione;

PRECISATO che la delibera ARERA n. 158 del 5/05/2020 avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" interviene definendo, tra l'altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste nella deliberazione dell'Autorità di cui sopra si traducono in interventi di riduzione della quota variabile delle tariffe che dovranno essere quantificate da parte dell'amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n. 158/2020 medesima utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico dall'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013;

RITENUTO pertanto di ottemperare a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 158 del 5/5/2020 con propri fondi di bilancio, ampliando contestualmente la platea dei beneficiari e gli importi delle riduzioni da applicarsi rispetto a quelle previste dalla citata delibera al fine di intervenire concretamente a sostegno di tutte le utenze non domestiche prevedendo un abbattimento del 60% della parte variabile della TARI e del corrispettivo TIA fino alla concorrenza di un importo massimo di € 40.000,00 (Tefa e Iva incluse);

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 42, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

per le ragioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate,

1) DI OTTEMPERARE a quanto previsto dalla delibera ARERA n. 158 del 5/5/2020 con propri fondi di bilancio, ampliando contestualmente la platea dei beneficiari e gli importi delle riduzioni da applicarsi rispetto a quelle previste dalla citata delibera al fine di intervenire concretamente a sostegno di tutte le utenze non domestiche prevedendo un abbattimento del 60% della parte variabile della TARI e del corrispettivo TIA fino alla concorrenza di un importo massimo di € 40.000,00 (Tefa e Iva incluse);

- 2) DI DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni di cui sopra sarà finanziata da risorse proprie di bilancio;
- 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 4) DI TRASMETTERE altresì copia della presente deliberazione a Casalasca Servizi S.p.a..

Successivamente,
stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La seduta termina alle ore 22:30.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 27/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. MATTEO GUIDO GIORGIO PRIORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi, 30/07/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3[^] comma, D.Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SABINA CANDELA